

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it>

Udine, 23/09/2012

Oggetto: Regolarizzazione lavoratori extracomunitari occupati irregolarmente

Circolare numero: 019/2012

In sintesi

In attuazione della Direttiva europea n.2009/52/CE è stato emanato il Decreto Legislativo 109/2012 che stabilisce norme comuni tra gli Stati membri della Comunità europea chiamati a cooperare nella lotta contro l'immigrazione illegale.

Il decreto inasprisce le sanzioni per l'impiego e lo sfruttamento degli immigrati irregolari ma nel contempo introduce una sanatoria per i datori di lavoro che regolarizzano il rapporto.

Approfondimento

I datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze lavoratori stranieri da almeno 3 mesi possono regolarizzare la propria posizione e quella dello straniero dichiarando la sussistenza del rapporto di lavoro.

I lavoratori da regolarizzare devono risultare presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dal 31 dicembre 2011.

La dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere presentata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione entro il 15 ottobre 2012 previo pagamento di un contributo forfetario di 1.000,00 € per ogni lavoratore da regolarizzare; alla data di presentazione della domanda il lavoratore deve essere ancora in forza.

Nella dichiarazione di regolarizzazione dovrà essere indicata la retribuzione convenuta e l'orario di lavoro osservato, orario che non potrà essere part-time se non nel caso dei rapporti di lavoro domestico.

Su tali basi il datore di lavoro dovrà regolarizzare il rapporto con il pagamento delle retribuzioni contrattuali, dei contributi e delle ritenute fiscali dovute ai lavoratori -senza alcun gravame per sanzioni - per un periodo non inferiore a mesi 6.

Per accedere alla regolarizzazione il datore di lavoro deve aver dichiarato per il 2011 un reddito o un fatturato non inferiore a 30.000,00€ (20.000,00€ per il datore di lavoro domestico).

Non sono ammessi alla regolarizzazione i datori di lavoro che - per motivi ad essi addebitabili - non abbiano portato a buon fine precedenti procedure di emersione/assunzione di cittadini stranieri o che risultino condannati per reati legati all'immigrazione clandestina, favoreggiamento, occupazione senza permesso di soggiorno, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro.. ecc.

Il lavoratore da regolarizzare deve essere in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità valido per l'espatrio e di **documentazione proveniente da organismi pubblici** che comprovi la sua presenza in Italia al 31.12.2011; sarà inoltre chiamato a dimostrare di essere in Italia ininterrottamente da tale data e a indicare la data e la frontiera di ingresso nel territorio nazionale.

Non sono ammessi alla regolarizzazione i lavoratori espulsi, segnalati come non ammissibili in Italia, condannati per reati che prevedono l'arresto in flagranza, o che siano considerati minaccia

per l'ordine pubblico e la sicurezza ecc, in ogni caso non sono ammessi alla regolarizzazione gli stranieri in stato di completa clandestinità e sprovvisti di documenti.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, dopo aver accertato tramite la Questura l'insussistenza di cause ostative e dopo aver acquisito il parere della Direzione territoriale del lavoro sulla regolarità dei trattamenti economici e normativi convenuti nonché sulla capacità economica del datore di lavoro, verificherà l'ammissibilità delle domande e convocherà le parti per la stipula del contratto di soggiorno.

In quella sede si procederà alla verifica materiale della documentazione indicata a supporto della domanda: dichiarazione reddituale del datore di lavoro, ricevuta del contributo forfetario di € 1.000, passaporto, documentazione comprovante il pagamento della retribuzione dei contributi e delle ritenute fiscali, documentazione che attesti la presenza del lavoratore in Italia al 31.12.2011.. ecc.

Criticità

Il datore di lavoro pur avendo un sicuro interesse ad uscire da una situazione di irregolarità e indipendentemente dal costo della regolarizzazione (che può arrivare anche a 4/6.000€), può essere trattenuto dall'aderire alla sanatoria in quanto è chiamato a costituire formalmente il rapporto di lavoro (da non meno di 3 mesi) e, con ciò stesso, a confermare che i documenti esibiti dal lavoratore sono validi e non contraffatti **prima** che ciò venga valutato dallo Sportello per l'immigrazione.

Inoltre, mancando ad oggi un'indicazione esaustiva sugli **organismi pubblici** che possono attestare la presenza in Italia al 31.12.2011, il datore di lavoro è costretto a considerare valida la prova amministrativa fornita dal lavoratore affrontando il rischio che la stessa non superi la successiva verifica della Questura.

In sintesi, il datore di lavoro aderendo alla sanatoria, si espone al rischio che le verifiche preliminari da lui effettuate sulla documentazione utile per regolarizzare il rapporto di lavoro non vengano confermate dallo Sportello per l'immigrazione con la conseguenza che il procedimento iniziato possa venir considerato un' autodenuncia di occupazione irregolare di lavoratori stranieri.

Di seguito si riporta la documentazione che è ad oggi ritenuta in grado di documentare la presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011:

- Timbro di ingresso sul passaporto
- Codice STP (Straniero temporaneamente presente)
- Permesso di soggiorno scaduto
- Certificato medico di Pronto Soccorso
- Richiesta di asilo
- Rinnovo del passaporto presso l'autorità consolare in Italia
- Atti giudiziari ed eventuali denunce per reati **non ostativi**
- Documentazione relativa alla sanatoria 2009
- Provvedimento di espulsione
- Invito ex art. 15 T.U.L.P.S.
- Certificato di frequenza scolastica del minore
- Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio
- Richiesta del codice fiscale
- Multa della Polizia Municipale/Carabinieri/Polizia di Stato

Per ulteriori dubbi si rinvia alle risposte alle FAQ pubblicate dal Ministero degli interni.

http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_09_21_FAQ_emersione_lavoro_irregolare.pdf